

Prevenzione incendi: ulteriori approfondimenti sulle novità del Regolamento

Il principio di proporzionalità al rischio

Michele Vignè*

Il provvedimento, che opera nella logica della semplificazione e della delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, alle attività soggette ai controlli ed alle procedure per l'approvazione, la verifica ed i controlli di sicurezza antincendio.

Si tratta di una normazione attesa da tempo e di particolare rilevanza, che introduce un nuovo modo di fare semplificazione. Per la prima volta in Italia viene concretamente affermato il **principio di proporzionalità**: gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera

* Membro del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno dal 1986, coordinatore del Gruppo Tecnico di Confidat, presidente del Comitato Tecnico europeo dell'UIP (Union Institutione de la Propriété Immobilière), consulente nella materia in importanti realtà pubbliche e private, operante sul territorio nazionale, ha all'attivo numerosi articoli e pubblicazioni sulla materia della prevenzione incendi.

LE TRE CATEGORIE

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio

CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate	CATEGORIA B Attività a medio rischio	CATEGORIA C Attività a elevato rischio
---	--	--

alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità

- **differenzia** - in ragione delle categorie individuate - sia gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti che le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi.

In estrema sintesi, la disciplina dettata dal DPR 151/2011 prevede che:

- per le attività che non provocano rischi significativi (inserite nelle categorie A e B dell'Allegato) assuma una valenza centrale e conclusiva il rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA

- per le attività con rischio medio (categoria B) rimane il parere di conformità ma, come per quelle poco pericolose, i controlli saranno anche a campione

- per le attività più complesse e rischiose (categoria C), oltre al parere di conformità, rimangono verifiche, controlli e sopralluoghi obbligatori.

IL NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Da molto tempo era richiesto dagli operatori (tecnici ed aziende) di rivedere l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ritenuto non più attuale in relazione allo

sviluppo sociale, tecnico e tecnologico ed alle nuove forme di utilizzo degli edifici. Il lavoro, apparentemente semplice, comportava però una attenta valutazione delle conseguenze che sarebbero derivate a seguito della cancellazione o dell'inserimento di determinate attività che si trovavano al limite della soglia di assoggettabilità. Era sempre presente la necessità di dover identificare in modo preciso ed in un unico elenco le attività che si trovavano nell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982 e quelle delle tabelle A e B annesse al DPR 689/1959 recante "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".

Il nuovo Regolamento affronta in modo deciso la questione rispondendo, nel contempo, all'esigenza di pervenire all'applicazione della normativa in materia di **snellimento delle procedure amministrative** e di assicurare che la prevenzione incendi, quale funzione di preminente interesse pubblico, possa garantire, pur nel mutato quadro normativo, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli **obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente**, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, che costituiscono una delle missioni fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell'ambito di applicazione Regolamentato rientrano ora tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del DPR 151/2011, l'elenco di queste attività è soggetto a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

I NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

Fra le novità del DPR 151/2011 si riscontrano **due nuove possibilità** per meglio sviluppare sia la progettazione antincendio che successivamente le relative opere di intervento. È infatti prevista la possibilità di richiedere ai Comandi un **preventivo nulla osta di fattibilità** per progetti di particolare complessità e l'effettuazione di visite tecniche in corso d'opera per tutte le attività dell'Allegato I del DPR 151/2011.

Nulla osta di fattibilità (art. 8)

L'art. 8 prevede per gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, la possibilità di richiedere al Comando, per i progetti di particolare complessità, l'esame preliminare della fattibilità di tali progetti ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF).

Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo ad uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera. In merito al NOF la circolare ministeriale n. 13061 del 6 ottobre 2011

indica gli aspetti dell'opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all'esame del Comando e sui quali lo stesso, dopo le opportune valutazioni, dovrà esprimere il proprio parere. Questi potranno riguardare: ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturali o meccanico; aree e impianti a rischio specifici; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell'art. 11 del DPR 151/2011 prevedono al comma 1 che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui agli ultimi due commi dell'art. 2, si applichino rispettivamente: per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, le disposizioni del DM

di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'Allegato I, vengano allegati:

- a) la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37
- b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

È opportuno altresì notare che i "Depositi di GPL fino a 5 m³" sono inclusi nella categoria A dell'Allegato I del Regolamento.

Al comma 3 è previsto che, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 23 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del DM Interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Sempre al comma 3 è previsto che per le nuove attività introdotte dall'Allegato I, trovano applicazione le tariffe previste per le attività di analogata complessità individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del Regolamento.

I commi 4, 5 e 6 riguardano la disciplina transitoria per le attività in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento e la tabella seguente evidenzia gli adempimenti previsti.

All'art. 11, comma 6, è stata inserita, in fase di ultima approvazione, un'apposita norma, per aderire ad

Attività esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento

"Nuove attività" introdotte dall'Allegato I (art.11 comma 4)
Sono tali le attività che non erano soggette alla normativa di prevenzione incendi, ma che ora lo sono in quanto incluse nell'Allegato I e quindi rientranti nel campo di applicazione del nuovo Regolamento

Attività di cui all'Allegato I già in possesso del CPI (art.11 comma 5)

trata in vigore del nuovo Regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/1998 ed il Comando non abbia ancora emesso parere, il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell'art. 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo Regolamento

per le attività per le quali il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'art. 2 del DPR 37/1998 e alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento non ha ancora completato l'opera, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del DPR 151/2011, gli interessati devono esplorare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4 del nuovo Regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex art. 2 del DPR 37/1998 terrà luogo alla valutazione del progetto ex art. 3 del DPR 151/2011

d) per le attività per le quali il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 e alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento

d1) il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPR 37/1998 all'atto della richiesta di CPI.
Tuttavia come che l'art. 49 comma 4 ter della legge 122/2010 prevede che "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dias", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 del

l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività".

I PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

Il periodo transitorio è regolamentato dall'art. 11 del DPR 151/2011 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il DPR 37/1998 e non ancora conclusi. Proprio in merito a questa casistica la circolare ministeriale n. 13061 del 6 ottobre 2011 fornisce le seguenti indicazioni:

a) per le attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi, il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e, pertanto, per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi

b) per le attività per le quali, all'en-

l'art. 3 del DPR 37/1998 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'art. 4 del DPR 151/2011.

Il Comando provvederà quindi alla ricategorizzazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del DPR 151/2011. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento;

d.2) il titolare dell'attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPR 37/1998 all'atto della richiesta di CPI.

Il Comando provvederà alla ricategorizzazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titol-

del nuovo Regolamento, ai sensi del comma 5 dell'art. Il del nuovo Regolamento, alla scadenza del CPI ex art. 3 del DPR 37/1998, il responsabile dell'attività deve esplicitare gli adempimenti prescritti all'art. 5 del DPR 151/2011 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza **una tantum** già previste dal DM Inter-no 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato 1 del nuovo Regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato art. 11 del DPR 151/2011 (entro il 6 ottobre 2017 per le attività con certificato di prevenzione incendi a tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; entro il 6 ottobre 2019 per le attività con certificato di prevenzione incendi a tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; entro il 6 ottobre 2021 per le attività con certificato di prevenzione incendi a tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011).

f) per le attività esistenti alla data di pubblicazione del nuovo Regolamento, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, risultano ora comprese nell'Allegato 1, dovranno essere espletati i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore, pertanto i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti entro il 6 ottobre 2012.

GLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI

L'attuale disciplina, dettata dal DPR 151/2011, prevede che l'attività di

<p>Attività in procinto di essere avviate</p>	<p>Adempimenti da espletare</p> <p>Adempimenti prescritti dall'art. 4, che disciplina la presentazione dell'istanza per il rilascio del CPI e i successivi controlli</p>
--	--

controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuita in base alla vigente normativa alla competenza dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, sia articolata in fasi tra loro coordinate a seconda della categoria indicante il livello di rischio (A,B,C), in particolare:

- per le **attività a basso rischio** di cui alla **categoria A** viene eliminato il preventivo parere di conformità sul progetto e la richiesta di sopralluogo per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; Prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare al Comando VVF la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata della documentazione tecnica atta a comprovare la conformità delle attività alla normativa vigente.

- Essa è riferita a strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d'impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio. Il Comando VVF esegue sopralluoghi, a campione, entro 60 giorni e rilascia su richiesta copia del verbale della visita tecnica

- per le **attività ad elevato rischio** di cui alla **categoria C** è previsto la preventiva valutazione del progetto al fine di ottenere la conformità antincendio. Anche in questo caso, come per le attività delle categorie A e B, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare al Comando VVF la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata della documentazione tecnica atta a comprovare la conformità delle attività alla normativa vigente.

- Essa è riferita a strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d'impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio. Il Comando VVF esegue sopralluoghi, a campione, entro 60 giorni e rilascia su richiesta copia del verbale della visita tecnica

- per le **attività a medio rischio** di cui alla **categoria B** è previsto la preventiva valutazione del progetto al fine di ottenere la conformità antincendio. Anche in questo caso, come per le attività della categoria A, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare al Comando VVF la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata della documentazione tecnica atta

Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.


È necessario tener presente che, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del DPR 151/2011, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'art. 2 del Regolamento, si applicano le disposizioni del Interno 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Nel momento in cui si sta scrivendo, il nuovo decreto ministeriale - pur essendo stato valutato ed approvato in linea tecnica dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi - vede ancora in itinere la propria approvazione che si presume possa avvenire verso la fine di febbraio. Pertanto, fino all'emanazione del suddetto decreto si dovrà, in pratica, continuare con l'elaborazione della documentazione e della modulistica attualmente in uso e che si trova reperibile nel sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

LE PRIME RISPOSTE DEL MINISTERO DOPO L'EMANAZIONE DEI NUOVI PROVVEDIMENTI

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla vigente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai con-

ITER PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI



trolli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ritenuto, pertanto, prememente fornire all'utenza la necessaria assistenza finalizzata alla corretta applicazione della nuova normativa. Con tali presupposti è stato realizzato il servizio di FAQ (Frequently Asked Questions), attraverso il quale saranno fornite le risposte alle domande di carattere generale e, soprattutto, d'interesse diffuso per l'utenza. Il servizio FAQ prevede una interfaccia pubblica di presentazione che guida l'utente in un percorso progressivo di consultazione (da effettuare anche in modo selettivo, in base alla categoria delle domande), e di ricerca (in base a parole chiave contenute nel testo della domanda e della risposta). Il sistema permette all'utente anche di inviare la propria specifica domanda. Verranno pubblicate progressivamente le domande poste con maggior frequenza ed interesse da parte dell'utenza. Qui ne viene fornito un saggio.

DOMANDA	RISPOSTA
di tipo A, superficie superiore a 300 m ² e fino a 1000 m ² ; l'attività 75 è stata rivista e modificata rispetto alla vecchia attività 92, in tal caso la pratica antincendio (SCIA) deve essere fatta entro un anno di tempo oppure la data del 7 ottobre 2012 vale solo ed esclusivamente per le attività nuove inserite nel DPR 151/2011 e non indicate in precedenza nel DM 16 febbraio 1982? L'autorimessa pur essendo in precedenza non soggetta a CPI deve ugualmente fare la pratica antincendio?	data dovrà essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Attività 65: locali di spettacolo, intrattenimento, impianti sportivi ecc., l'attività è soggetta se la capienza supera le 100 persone ovvero la superficie supera i 200 m ² , però le colonne A B C discriminano solo in funzione dell'affollamento?	Nel caso in cui si abbia un locale con capienza che non supera le 100 persone ma di superficie superiore a 200 m ² , l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare in categoria B.
Attività 48: vengono introdotte come nuove attività B le macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³ . Se in una stessa cabina di trasformazione si ha più di una macchina, si sommano i quantitativi di tutte le macchine per la determinazione del parametro minimo di assoggettabilità?	Se le macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione hanno singolarmente quantitativi inferiori ad 1 m ³ di olio, costituiscono comunque un unico centro di pericolo e pertanto i quantitativi di olio debbono essere sommati ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al DPR 151/2011.
Attività 65: si chiede di conoscere se con il termine palestra si debbano intendere anche i centri fitness con relative pertinenze (sauna, piscina, spogliatoi ecc.)?	Al fini antincendio i centri fitness e le palestre sono da considerarsi attività analoghe.
Nell'attività 73, cosa si intende per promiscuità strutturale ed impiantistica?	Si può considerare promiscua una struttura che sottoposta all'azione del fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità. La promiscuità impiantistica diventa rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come fonte di innesco, può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi (impianti elettrici, impianti di distribuzione di fluidi infiammabili/combustibili/comburenti ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità potrebbe determinare un cattivo funzionamento o un non funzionamento.
Per l'attività 73, le 300 unità sono da intendersi per singolo edificio o per il complesso?	Le 300 unità si riferiscono all'intero complesso edilizio quale somma del numero di persone presenti in ogni edificio o sub ambiente.
Per l'attività 73, chi risulta il titolare dell'attività?	La titolarità per tali complessi deve essere ascritta ad un'unica figura, che avrà la responsabilità delle aree ed impianti comuni nonché degli aspetti gestionali che coinvolgono più sub-attività costituenti il complesso stesso.
Nel DM 16 febbraio 1982, molte attività venivano individuate in funzione del numero degli addetti presenti; nell'Allegato I al DPR 151/2011, invece, il parametro di riferimento risulta il numero delle persone presenti. Come mai?	La modifica al parametro di riferimento scaturisce dalla necessità di tutelare non solo gli addetti, in quanto lavoratori dipendenti, ma tutte le persone che a vario titolo possono essere presenti nell'edificio e che quindi possono essere coinvolte in una emergenza.

segue

DOMANDA	RISPOSTA
Una officina per la riparazione di veicoli a motore (nello specifico trattori), che prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento non era soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa nell'attività al punto 53 del DPR 151/2011 come di tipo B, superficie superiore a 300 m ² e fino a 1000 m ² ; l'attività 53 è stata, rivista e modificata rispetto alla vecchia attività 72, in tal caso la pratica antincendio (SCIA) deve essere fatta entro un anno di tempo oppure la data del 7 ottobre 2012 vale solo ed esclusivamente per le attività nuove inserite nel DPR 151/2011 e non indicate in precedenza nel DM 16 febbraio 1982?	Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 151/2011, che, in virtù della previgente normativa (DM 16 febbraio 1982) non risultavano soggette alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale entro il 7 ottobre 2012. Pertanto, anche in questo caso entro tale data dovrà essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Una autorimessa al piano seminterrato, di una palazzina condominiale avente 8 posti auto e superficie di 350 m ² che ancora deve chiedere agibilità, prima del DPR 151/2011 non era soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa nell'attività al punto 75 del DPR 151/2011 come	Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 151/2011, che, precedentemente non risultavano comprese nell'elenco di cui al DM 16 febbraio 1982, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale, entro il 7 ottobre 2012. Pertanto, anche per il caso rappresentato entro tale

segue

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Sono un titolare di un'attività che in precedenza risultava inquadrata al punto 88 del DM 16 febbraio 1982, in quanto locale adibito al deposito di materiale vario con superficie superiore a 1000 m², in possesso di regolare CPI in corso di validità. Ad oggi, tuttavia, all'interno della mia attività risultano depositati materiali combustibili in quantità inferiore a 5000 kg. La mia attività è ancora soggetta al rilascio del CPI?</p>	<p>Con il nuovo Regolamento è stato introdotto l'ulteriore parametro di 5000 kg al fine di valutare l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. La sua attività pertanto, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non è più soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi cui al DPR 151/2011, salvo non venga superata la suddetta soglia di materiale combustibile.</p>
<p>Sono titolare di una attività, in precedenza non assoggettata ai controlli di prevenzione incendi che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, risulta ora compresa nell'Allegato I. Cosa devo fare?</p>	<p>Le nuove attività inserite nell'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo Regolamento, dovranno, entro il 6 ottobre 2012, presentare la SCIA, secondo le procedure previste dagli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.</p>
<p>Cosa devo fare se sono titolare di una attività che, in virtù della nuova normativa, non è più soggetta ai controlli di prevenzione incendi?</p>	<p>Non vi è alcun adempimento a carico dell'utenza. Il Comando provinciale, per le pratiche con istruttoria in corso, comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.</p>
<p>Sono titolare di una attività in possesso del CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Cosa devo fare per rimanere in regola?</p>	<p>Alla scadenza del CPI (art. 3 del DPR 37/1998), il responsabile dell'attività deve presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011.</p>
<p>Ho inoltrato la richiesta di CPI ai sensi dell'ex art. 3 del DPR 37/1998 e, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il Comando non ha ancora concluso il procedimento. Io ho comunque presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPR 37/1998 all'atto della richiesta di CPI. Cosa devo fare?</p>	<p>Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal DM Interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I del nuovo Regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato art. 11 del DPR 151/2011.</p>

segue

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Se ho acquisito il parere di conformità di cui all'art. 2 del DPR 37/1998 e, alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, non ho ancora completato l'opera, cosa devo fare?</p>	<p>Al sensi del comma 6 dell'art. 11 del DPR 151/2011, gli interessati devono, prima di dare inizio all'attività, presentare la SCIA (art. 4 DPR 151/2011). Il parere di conformità espresso dal Comando ha la stessa validità della valutazione del progetto prevista dall'art. 3 del DPR 151/2011.</p>
<p>Integrazione impianti o quantitativi in attività produttiva. Laboratorio dotato di regolare CPI con impianto di riscaldamento a nastri radianti (uno da 120 kW ed uno da 168 kW, per complessivi 288 kW, in un unico compartimento). Si intende aggiungere un nuovo nastro radiante da 120 kW nello stesso compartimento per effetto del quale la potenzialità complessiva diventerebbe di 408 kW. È corretto presentare la richiesta di valutazione del progetto (categoria B) essendo la potenzialità complessiva futura del compartimento superiore a 350 kW, oppure trattandosi di un'integrazione di potenzialità di 120 kW è sufficiente una SCIA a lavori eseguiti?</p>	<p>Qualora la modifica ad una attività, seppure modesta, porti la stessa nella categoria superiore, dovranno essere avviati gli adempimenti di quest'ultima categoria. Ciò vale nel caso prospettato in quanto gli impianti sono all'interno di un unico compartimento.</p>
<p>Con riferimento all'attività 70 come va intesa la superficie lorda?</p>	<p>Per superficie lorda si intende quella definita nel DM 30 novembre 1983.</p>
<p>Un condominio proprietario di un locale sottostante edificio può utilizzarlo come deposito per 15 motorini ed in caso affermativo qual è la procedura da seguire?</p>	<p>La regola tecnica di riferimento è il DM 1° febbraio 1986 (autorimesse, parcheggi auto, moto). Per quanto riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il limite di soglia è la superficie del locale (punto 75 dell'Allegato I al DPR 151/2011), indipendentemente dal tipo e dalla categoria di veicoli parcheggiati.</p>
<p>Le attività 19 e 20 del DM 16 febbraio 1982, non presenti nella tabella di equiparazione (Allegato II al DPR 151/2011), sono da considerare convertite, rispettivamente, nelle attività 10 e 12, come da applicativo di conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it?</p>	<p>La riclassificazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze. Pertanto, la conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it è corretta.</p>



Nuova normativa prevenzione incendi



Tutta la normativa, aggiornata con il DPR 151/2011, arricchita con la nuova modulistica di riferimento per la gestione dei procedimenti antincendio

con CD ROM

€ 38,00

Per informazioni: tel. 064416371 www.build.it dei@build.it

La Sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione



Chiaro Trulli

L'applicazione dei DLgs 81/2008 e s.m.i. nella Pubblica Amministrazione e la gestione di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza negli appalti pubblici di lavori

con CD ROM

€ 38,00